

Milano, 04/09/2020
NEC_DC_2020_70_OUT

Spett.le

Regione Abruzzo

Dipartimento Opere Pubbliche
Servizio Valutazione Ambientale
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

e

Regione Abruzzo

Dipartimento Opere Pubbliche
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Inviata a mezzo PEC

Oggetto: riscontro a nota Regione Abruzzo – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale (CCR VIA) – Giudizio n° 3205 del 21/07/2020 con riferimento alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su ex-cava per una potenza di 7718,34 kW da ubicarsi nel Comune di Atri.

La scrivente NextEnergy Capital Italia S.r.l., in persona del legale rappresentate *p.t.* Gianluca Boccanera, con riferimento al procedimento di VA avviato da Codesta Spettabile Amministrazione in relazione al progetto di impianto fotovoltaico su ex-cava della potenza di 7718,34 kW da ubicarsi nel Comune di Atri (TE) e alla nota in oggetto, nell’ambito della quale il predetto CCR VIA ha espresso giudizio di rinvio in quanto ritiene applicabili i “criteri dimensionali” di cui alle Linee Guida regionali sull’installazione di impianti fotovoltaici, “*salvo che il proponente presenti uno studio corredato con i relativi elaborati progettuali che garantiscano che non vi siano impatti negativi sulla ricarica della falda e che al contempo evitino qualsiasi rischio di contaminazione della stessa. A tal fine il Comitato ritiene necessario che il proponente.*

- *predisponga una cartografia catastale con indicazione precisa della distanza tra l’area di impianto ed il demanio fluviale ai fini della verifica del rispetto dell’art. 80 , comma 3, della L.R. 18/83;*

NextEnergy Capital Italia S.r.l. a socio unico

Sede Legale
Via Orefici, 2
20123 Milano

- *predisponga una Relazione sulle Terre e Rocce da Scavo, ai sensi del D.P.R. 120/17, con la chiara indicazione dei Volumi di materiali di scavo nonché gli esiti della verifica della non contaminazione degli stessi ai sensi dell'All. 4 del D.P.R. 120/17;*
- *descriva gli accorgimenti predisposti per tutelare la matrice acqua sotterranea da eventuali inquinamenti sia in fase di cantiere che di esercizio;*
- *escluda, lungo il tracciato del cavidotto e nelle aree di impianto, la presenza di siti contaminati (DGR 240/20);*
- *descriva con dettaglio le attività di cantiere con la relativa valutazione degli impatti legati alle emissioni di polveri e sonore."*

rileva quanto segue

Premessa

In via preliminare, la scrivente intende ribadire quanto già espresso in merito alla conformità dell'intervento in oggetto rispetto alle Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. 244/2010, *anche* alla luce delle ragioni sottese al rinvio in oggetto, che sembrano focalizzate sul rispetto dei "criteri dimensionali" di cui alle summenzionate Linee Guida regionali sull'installazione di impianti fotovoltaici.

Come già rilevato dalla scrivente nei precedenti scambi con codesta Spettabile Amministrazione, la ratio della D.G.R. 244/2010 e, conseguentemente, dei relativi criteri per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici, criteri aventi – comunque – natura indicativa e non prescrittiva, è quella della salvaguardia dell'identità socio-culturale e della conservazione delle caratteristiche generali del territorio e, in specie, delle relative aree agricole.

In tale contesto, è da leggere nella stessa direzione della finalità della norma da ultimo evidenziata l'utilizzo prioritario di aree la cui valenza agricola si presenta nell'immediato di gran lunga inferiore a terreni che non hanno subito modificazioni precedenti, come accade per le ex-cave, area su cui insisterebbe il progetto in analisi.

Ne consegue che l'osservanza stringente del criterio dimensionale che si trae dalle indicazioni presenti nelle Linee Guida regionali, scevra da una valutazione concreta dell'area oggetto del progetto e coerente con la ratio delle norme suindicate, frustra gli obiettivi imposti dal legislatore (anche nazionale) e che favoriscono invece l'impiego di aree esauste – tra le quali le cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo – senza limitazioni dimensionali.

* * *

Fermo restando quanto precede, nel merito delle richieste avanzate nel giudizio in oggetto si osserva quanto segue.

- (i) Sulla richiesta di predisporre una cartografia catastale con indicazione precisa della distanza tra l'area di impianto ed il demanio fluviale ai fini della verifica del rispetto dell'art. 80 comma 3, della L.R. 18/83.**

Si ritiene opportuno rilevare che:

- il comma 5 dell'Art. 80 della L.R. 18/1983 sancisce che *“le limitazioni stabilite ai precedenti commi [tra cui la fascia di rispetto ex Art. 80, comma 3, che rileva ai fini della presente richiesta] non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico”*
- l'art. 12 comma 1 del D.Lgs 387/03 recita *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.*

L'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto non risulta quindi in contrasto con i criteri di cui all'art. 80 della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii., trovando inequivocabilmente applicazione il citato comma 5 dell'Art. 80 della L.R. 18/1983.

A tal proposito, si allega (**Allegato 1**) il parere (riferimento prot. 419 del 30 novembre 2008) reso dalla Direzione regionale Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia, sull'inapplicabilità dell'art. 80 della LR 18/83 alla realizzazione di impianti fotovoltaici, posto che, come si legge nel parere indicato, tale articolo è stato dettato con riferimento ad altre tipologie di opere ed elaborato con riguardo a possibilità di diversa utilizzazione del territorio, *“nell'inconsapevolezza del fenomeno dello sviluppo e dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia”*, ad ulteriore conferma della volontà, anche del legislatore regionale, di favorire condizioni peculiari utili allo sviluppo energetico del territorio della Regione.

Fermo quanto precede, si riporta in allegato la richiesta elaborazione planimetrica (**Allegato 2**), dalla quale si evince che all'interno della fascia di 50 metri dai confini catastali del fiume Vomano ricadono le seguenti opere:

- cabina di consegna e sostegno per la partenza del cavo aereo;
- cabina utente;
- locale O&M;
- parti di n° 14 tracker fotovoltaici;
- parte della recinzione, fascia verde perimetrale e cancello ingresso impianto;
- parte della viabilità, cavidotti interrati e sistema videosorveglianza.

(ii) Sulla richiesta di predisporre una relazione sulle Terre e Rocce da Scavo, ai sensi del D.P.R. 120/17, con la chiara indicazione dei volumi di materiali di scavo nonché gli esiti della verifica della non contaminazione degli stessi ai sensi dell'All. 4 del D.P.R. 120/17.

Si riporta in allegato (**Allegato 3**) la “Relazione sulle terre e rocce da scavo” redatta ai sensi del D.P.R. 120/17. Ai fini di caratterizzare i terreni oggetto di movimentazione sull'area di installazione dell'impianto fotovoltaico si è fatto riferimento alla certificazione analitica del materiale riportato per la chiusura della cava. Infatti, come precisato nella relazione, il materiale riportato ha uno spessore di circa 4 metri e gli scavi per la posa dei cavidotti e l'allocazione delle cabine e del sostegno dell'elettrodotto interesseranno esclusivamente tale strato. All'interno della già menzionata relazione, ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, viene riportato il “Certificato di analisi terreni ripristino cava” in base ai cui risultati si può concludere che il campione analizzato non presenta contaminazione, in quanto conforme ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n.152/06 (**“Codice dell'Ambiente”**)

Tab1B allegato 5 Titolo V parte IV che riporta un set analitico minimale nella sostanza compatibile con quanto previsto all'All. 4 del D.P.R. 120/17.

(iii) Sulla richiesta di descrivere gli accorgimenti predisposti per tutelare la matrice acqua sotterranea da eventuali inquinamenti sia in fase di cantiere che di esercizio.

Si segnala, in via preliminare, che la realizzazione, l'esercizio e/o la dismissione di un impianto fotovoltaico non comportano la presenza di scarichi di nessun tipo, di natura né civile né industriale. Ad ogni buon conto, si allega alla presente(i) una relazione geologica e idrogeologica (**Allegato 4**) ed (ii) un elaborato sulle misure di prevenzione e mitigazione del rischio di inquinamento della matrice acqua sotterranea (**Allegato 5**) che descrivono, *inter alia*, un elenco di procedure operative e gli accorgimenti da adottare in fase di cantiere, in fase di esercizio ed in fase di dismissione dell'impianto fotovoltaico, per tutelare la matrice acqua sotterranea al fine di evitare qualsiasi rischio, ancorché solo potenziale, di contaminazione.

(iv) Sulla richiesta di escludere, lungo il tracciato del cavidotto e nelle aree di impianto, la presenza di siti contaminati (DGR 240/20).

Premesso che:

- l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (Arta), su incarico della Regione, controlla e monitora regolarmente (i) i siti a rischio potenziale di contaminazione e (ii) i siti contaminati;
- il primo censimento regionale ad opera dell'Arta è stato effettuato nel 2006 e sulla base dei dati raccolti in tale sede, è stato pubblicato l'"*Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale*" (l'"**Anagrafe**") (D.G.R. n. 1529/06), un documento che include (a) l'elenco dei siti sottoposti a procedura di bonifica ai sensi dell'art. 251 del Codice dell'Ambiente, riportato nell'Allegato 1 dell'Anagrafe, e (b) l'elenco dei siti a rischio potenziale di contaminazione sottoposti o da sottoporre a verifiche ambientali, riportato nell'Allegato 2 dell'Anagrafe;
- l'Anagrafe viene aggiornata con regolarità dalla Regione Abruzzo (con il supporto dell'Arta) mediante l'adozione di atti di aggiornamento pubblicati entro il 31 dicembre di ogni anno;
- l'Anagrafe attualmente in vigore è quella adottata con D.G.R. del 28/12/2018 n. 1033 completo dei relativi allegati;

la scrivente ha provveduto ad analizzare la D.G.R. del 28/12/2018 n. 1033 (che si riporta qui acclusa all'**Allegato 6**) ed i relativi Allegato 1 e 2, da cui emerge:

- a) l'assenza nell'Allegato 1 dell'Anagrafe di siti ricadenti in territorio del Comune di Atri;
- b) la presenza nell'Allegato 1 dell'Anagrafe di una discarica pubblica dismessa sita nel Comune di Roseto degli Abruzzi, località Fiume Vomano (Codice Scheda TE230013), identificata alle seguenti coordinate 42°38'24.00"N - 13°59'25.00"E; dalle planimetrie di progetto messe a disposizione dal Comune di Roseto per l'intervento di messa in sicurezza della succitata discarica dismessa, il sito contaminato sopra identificato non presenta alcuna interferenza né con il tracciato del cavidotto né con le aree di installazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto;

- c) in ogni caso, tanto all'Allegato 1 che all'Allegato 2 dell'Anagrafe, l'assenza di altri siti interferenti con l'impianto e con le opere di connessione alla rete elettrica nazionale.

(v) Sulla richiesta di descrivere con dettaglio le attività di cantiere con la relativa valutazione degli impatti legati alle emissioni di polveri e sonore.

Si riporta in allegato **(Allegato 7)** un documento descrittivo in cui vengono dettagliate le attività di cantiere e la relativa valutazione degli impatti legati alle emissioni di polveri, con le relative misure di prevenzione e mitigazione.

Inoltre, si acclude la verifica previsionale di impatto acustico dell'intervento, sia in fase di cantiere che in quella di esercizio **(Allegato 8 e Allegato 9)**, redatta allo scopo di quantificare tale impatto e definire le misure di mitigazione e contenimento. Allo stesso modo, con riguardo all'impatto da emissione di polveri, sulla base del dettaglio delle attività di cantiere, sono stati definiti gli effetti che si prevede di produrre nonché proposte apposite misure di mitigazione/contenimento.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto e descritto negli elaborati specialistici allegati, si confida di aver fornito esaustivi chiarimenti ad integrazione dell'istanza oggetto del procedimento in itinere e di aver rappresentato come dalla realizzazione nonché dall'esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto e dalla relativa dismissione non derivi alcun impatto negativo sulla ricarica della falda e che, al contempo, gli accorgimenti tecnici adottati possono considerarsi opportunamente confacenti alle esigenze prese in considerazione ed idonei ad evitare qualsiasi rischio di contaminazione della stessa.

Confermando, in ogni caso, la piena disponibilità della scrivente a sottoporre ogni ulteriore integrazione e/o precisazione che Codesta Spettabile Amministrazione necessitasse ai fini della definizione finale del procedimento, auspichiamo che lo stesso possa concludersi con un provvedimento di non assoggettabilità a VIA.

Distinti saluti.

NextEnergy Capital Italia S.r.l.


Gianluca Boccanera
Managing Director Italy

In allegato:

- Allegato 1 – Parere prot. 419 del 30/11/2008 della Direzione Ambiente sull'inapplicabilità della LR 18/83 art. 80 agli impianti fotovoltaici.

- Allegato 2 – Cartografia catastale con indicazione precisa della distanza tra l'area di impianto ed il demanio fluviale.
- Allegato 3 – Relazione sulle Terre e Rocce da Scavo con allegato certificato di analisi del materiale inerte utilizzato per il ripristino ambientale della cava.
- Allegato 4 – Relazione geologica e idrogeologica.
- Allegato 5 – Misure di prevenzione e mitigazione per la tutela della matrice acqua sotterranea.
- Allegato 6 – D.G.R. del 28/12/2018 n. 1033 comprensiva degli allegati.
- Allegato 7 – Valutazione degli impatti legati alle emissioni di polveri.
- Allegato 8 – Valutazione previsionale impatto acustico in fase di cantiere.
- Allegato 9 – Valutazione previsionale impatto acustico in fase di esercizio.